

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3262 del 12/09/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società GHIMAS Spa per lo stabilimento sito in comune di Casalecchio di Reno, via Cimarosa n° 85
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3328 del 09/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società GHI-MAS Spa per lo stabilimento sito in comune di Casalecchio di Reno, via Cimarosa n° 85

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società GHIMAS Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Casalecchio di Reno, via Cimarosa n° 85 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società GHIMAS Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società GHIMAS Spa, c.f e p.iva 00290990373, avente sede legale in comune di Casalecchio di Reno, via Fucini e stabilimento in comune di Casalecchio di Reno, via Cimarosa n° 85, ha presentato in data 21/04/2016⁸ al Suap del Comune di Casalecchio di Reno una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di modifica degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura⁹ e delle emissioni in atmosfera¹⁰ generate dall'impianto produttivo che svolge attività di laboratori chimici scientifici.

In data 28/06/2016 è pervenuta la documentazione integrativa inviata dall'azienda, agli atti di ARPAE con PGBO/2016/11906.

In data 19/05/2016 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato¹¹ e successivamente in data 19/07/2016 è pervenuto il parere del comune di Casalecchio di Reno per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura¹².

In data 04/07/2016 il comune di Casalecchio di Reno ha espresso parere¹³ di conformità urbanistica dello stabilimento.

In data 04/07/2016 il Servizio Territoriale di ARPAE ha inviato il proprio contributo tecnico all'istruttoria in merito al rilascio dell'AUA¹⁴.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa

⁷In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/7324 del 22/04/2016 pratica Sinadoc n° 13919 del 2016

⁹ Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura rilasciata dal comune di Casalecchio di Reno con Prot n° 3304 del 10/02/2004

¹⁰ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 67372 del 27/04/2012

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/9084 del 19/05/2016

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13515 del 19/07/2016

¹³Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/12351 del 04/07/2016

¹⁴Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/12275 del 04/07/2016

delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano a € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura come individuati in allegato B

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

GHIMAS Spa - Comune di Casalecchio di Reno - via Cimarosa n° 85

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di attività di laboratori chimici scientifici svolta dalla società GHIMAS Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Casalecchio di Reno, via Cimarosa n° 85, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società GHIMAS Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N°3

PROVENIENZA: PREPARAZIONE MASSA GRASSA - PESATURA - SETACCIATURA - MISCELAZIONE POLVERI

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE N° 5

PROVENIENZA: PREPARAZIONE LIQUIDI DISINFETTANTI

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

EMISSIONE N° 12

PROVENIENZA: CONTROLLI ANALITICI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione ed i controlli saranno effettuati sulla base di un registro ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime etichettate cancerogene,

mutagene e tossiche per la riproduzione. Qualora i consumi fossero estremamente saltuari tali da non rendere possibile l'annotazione mensile, la registrazione verrà effettuata al momento del consumo di una delle suddette sostanze.

EMISSIONE N°2
PROVENIENZA: SFIATO POMPA A VUOTO LIOSTATO
EMISSIONE N°6
PROVENIENZA: BLISTERATRICE
EMISSIONE N°7
PROVENIENZA: GRANULATORE POLVERI
EMISSIONE N°8
PROVENIENZA: ARMADIO ESSICCATORE
EMISSIONE N°9
PROVENIENZA: LABORATORIO DI PRODUZIONE 8
EMISSIONE N°10
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA LABORATORIO PRODUZIONE 8
EMISSIONE N°11
PROVENIENZA: SFIATO POMPA A VUOTO LIOSTATO LOCALE MACCHINE 2

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N° 1
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e

scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione N° 3 e 5.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GHIMAS Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

GHIMAS Spa - Comune di Casalecchio di Reno - via Cimarosa n° 85

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Nella documentazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è indicato la presenza negli scarichi di sostanze pericolose comprese in tabella 5 all.5 del D.Lgs.152/2006 (zinco, ed idrocarburi di origine petrolifera). E' indicata inoltre la predisposizione di un pozzetto d'ispezione e prelievo dedicato agli scarichi delle acque "industriali" e definito in planimetria come POZZETTO DI PRELIEVO N.2 e posizionato a monte dell'immissione in pubblica fognatura.

Lo scarico dei reflui domestici avviene attraverso rete fognaria separata.

Lo scarico delle acque industriali contenente sostanze pericolose dovrà rispettare quanto segue:

- la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di una analisi dello scarico industriale con frequenza annuale, da eseguirsi su campione che risulti rappresentativo dell'intero ciclo produttivo giornaliero in cui vengano utilizzate le sostanze pericolose dichiarate (Ossido di Zinco, Vaselina e Paraffina) allo scopo di verificarne la presenza e la relativa concentrazione nello scarico; tali referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo;
- lo scarico delle acque reflue industriali dovrà comunque rispettare i limiti massimi fissati dalla tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. n 152/2006 nel testo vigente;
- il pozzetto di ispezione e campionamento, delle acque reflue industriali, conforme allo schema allegato al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dovrà essere sempre accessibile, riconoscibile e mantenuto in perfette condizioni di pulizia e manutenzione.
- Considerato che la ditta formula in relazione tecnica l'ipotesi di accumulare entro apposito recipiente le acque di lavaggio delle attrezzature che hanno contenuto ossido di zinco, per destinarle a smaltimento come rifiuto speciale pericoloso, la ditta dovrà provvedere ad

identificare il recipiente a tenuta con il relativo codice CER ed a smaltirne il contenuto secondo la periodicità prevista dalla vigente normativa.

- Si applicano inoltre le prescrizioni impartite dal comune di Casalecchio di Reno e da HERA Spa Ente gestore del Servizio Idrico Integrato con i propri pareri che si allegano quale parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità

Prot. N°22422/2016

Servizio Attività Economiche ed Eventi Pubblici
– Casalecchio di Reno

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA: "GHIMAS SPA" SITA IN CASALECCHIO DI RENO IN VIA CIMAROSA 85.

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “**Ghimas SpA**” sita in Casalecchio di Reno in via Cimarosa 85 relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., il 18/05/2016 ricevuto con PEC pg. 15638 del 19/05/2016, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’emissione dell’autorizzazione allo scarico relativa alla ditta ditta “**Ghimas SpA**” sita in Casalecchio di Reno in via Cimarosa 85, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC 15638 del 19/05/2016), che si **allega**.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, li 15/07/2016 11:05:37

PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Servizi al Territorio
Servizio Attività Economiche
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 19 maggio 2016
Prot. gen. 62169

ns. rif. Hera spa Data prot.: 26 APR 2016 Prot. N. 51896
PA&S numero 74/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Ghimas SpA" - Laboratori chimici scientifici nei locali di Via Cimarosa n.85 - Comune di Casalecchio di Reno (BO).

Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio, Prot. n°12539 del 22/04/2016
Tit.08 clas. 03 fasc. 09/2016

Arpae Pratica SINADOC 13919/2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.

In merito alla domanda di AUA - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Matteuzzi Mauro in qualità di legale rappresentante della Ditta "**GHIMAS SPA**" con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) Via Fucini n.2 inerente l'attività di trasformazione e confezionamento di integratori alimentari e dispositivi medici di consumo, con presenza di n°31 addetti, svolta nei locali di VIA CIMAROSA n.85 - Comune di Casalecchio di Reno (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

preso atto dalla documentazione presentata che la Ditta "Ghimas SpA" nello stabilimento di Via Cimarosa, 85 - Casalecchio di Reno, svolge le attività di trasformazione e confezionamento, non di sintesi, sotto elencate:

- produzione di integratori alimentari con ingredienti erboristici: lavorazione di gelatina reale; preparazione e confezionamento di compresse, sciroppi, liofilizzati, soluzioni;

- produzione di dispositivi medici di consumo: cementi dentali, soluzioni per la pulizia di denti e orecchio, dispositivi di tipo chirurgico per uso dentale;
- controlli analitici chimici, chimico fisici, biologici e microbiologici sui materiali impiegati e sui prodotti ottenuti dalle varie lavorazioni;

preso atto dalla documentazione presentata che il prelievo idrico da acquedotto ammonta a 1.800 mc/anno, utilizzati per il 66% nel processo e per il 33% nei servizi igienici, e che i reflui originati dall'attività provengono dalle operazioni di pulizia e lavaggio dei recipienti/contenitori (bottiglioni, pentoloni, bacinelle, vassoi, ecc.) e delle attrezzature (mescolatori, agitatori, setacci, ecc.) utilizzati per mescolare le varie sostanze (polveri e liquidi);

preso atto dalla documentazione presentata che le operazioni di lavaggio di cui sopra vengono effettuate con acqua e detergente solo dopo l'avvenuta rimozione dei residui dai vari recipienti;

preso atto dalla documentazione presentata che nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze (zinco, fenoli e idrocarburi di origine petrolifera: vaselina, paraffina) di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente, con esclusione dell'utilizzo di sostanze di cui alla tabella 3/A;

preso atto della dichiarazione che le acque utilizzate per il raffreddamento della macchina per liofilizzati, sono recuperate e riutilizzate tramite un impianto di ricircolo, e solo in parte scaricate direttamente in fognatura senza trattamento, perché dichiarate prive di contaminanti;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali derivanti dall'attività (acque di lavaggio attrezzature e acque di raffreddamento);**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico industriali, a monte dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Annesso 1, tali da consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta ed eventuale trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- relazione tecnica e documentazione fotografica della valvola di intercettazione e del misuratore di portata allo scarico, dovrà essere inviata ad Hera SpA, Impianti Fognario Depurativi-Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- tutti i rifiuti originati dall'attività di laboratorio (acidi, miscele di sostanze chimiche, soluzioni di lavaggio, residui delle analisi, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto concerne la raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte, la Ditta "Ghimas SpA" dovrà presentare relazione tecnica sulla gestione di tali aree in adempimento ai criteri previsti dalla DGR n°286/2005.

Si rammenta che l'eventuale richiesta di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche va presentata nel rispetto dei criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 9 giugno 2003, Punto 5.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al

sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.